



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

NUMERO 2018/00418

DEL 13/06/2018

Collegio Sindacale il 13/06/2018

OGGETTO

Annullamento in parte qua del regolamento adottato con DDG ASP n. 2016/2012 ex art. 21-nonies L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Ufficio Legale e Contenzioso	Economico Patrimoniale
Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 13/06/2018

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott. Antonio Pedota> relaziona quanto segue:

PREMESSO che con D.D.G. n. 216 del 02/03/2012 è stato approvato il Regolamento dell'U.O.C. Legale;

PRESO ATTO che l'art. 7 n. 2) del predetto regolamento prevedeva *“Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole e con compensazione delle spese di lite, o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, agli avvocati saranno riconosciuti i compensi professionali ai sensi del RDL 16/11/19363 n. 1578”*

RICHIAMATI

- Il CCNL Dirigenza SPTA del 08/06/2000, vigente, il cui art. 52 comma 8 espressamente richiama l'art. 64 del CCNL Dirigenza SPTA del 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e procuratori, rubricato *“Onorari e compensi di natura professionale”* a tenore del quale *“1. Ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. 2. Le aziende ed enti che hanno alle loro dipendenze Dirigenti legali appartenenti al ruolo professionale adottano secondo il proprio ordinamento le misure procedurali e organizzative necessarie all'applicazione di quanto previsto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti principi: a) gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda o ente; b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali; c) la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale è definita dall'azienda o ente; d) l'azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 % degli onorari da trattenere a copertura forfetaria delle spese generali. 3. Nella determinazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62, le risorse finanziarie derivanti dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle previste dall'art. 61, comma 2, punto b) sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate i quali non beneficiano, di conseguenza, del premio per la prestazione individuale.”*
- L'art. 24 T.U.P.I., avente ad oggetto *“Trattamento economico”* per il quale: *“1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,...* omissis... *3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza...”*

EVIDENZIATO che la norma contrattuale vigente limitava e tuttora limita, per le attività svolte nel periodo pregresso e fino all'entrata in vigore del D.L. 90/2014, la corresponsione degli emolumenti a titolo di compensi di natura professionale agli avvocati dipendenti degli enti del SSN alle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 64 testé citato (tra cui non sono ricompresi i compensi per spese compensate o non recuperate);

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra detto:

- va ritenuta illegittima in parte qua la disciplina regolamentare adottata dall'Azienda con DDG n. 216/2012, nella misura della specifica previsione dell'art. 7, n. 2 del regolamento aziendale citato, in quanto difforme ed in contrasto con la disposizione contrattuale vigente;
- tale illegittimità è ancor più manifesta in riferimento a quanto previsto dall'art. 24 del T.U. del Pubblico Impiego, in cui particolare rilievo assumono, nella questione de qua, il comma 1 in può leggersi che *“La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi ...”* e il comma 4, che così recita *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”* (comma 4). Il primo comma pone quindi una riserva, attribuita alla contrattazione, nella definizione del complessivo assetto retributivo dei dirigenti pubblici; il comma 4 stabilizza invece il principio della cosiddetta onnicomprensività del trattamento economico, a mente del quale ogni incarico e/o attività svolta in ragione dell'ufficio deve essere esclusivamente compensata nei limiti e con le modalità indicate nella contrattazione collettiva

RICHIAMATO l'art. 21-nonies - Annullamento d'ufficio - della L. n. 241/1990 e s.m.i. che, al comma 1 così espressamente recita: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”*

DATO ATTO CHE

- vi è un interesse pubblico, concreto ed attuale all'annullamento della disposizione regolamentare di che trattasi, potendo l'applicazione della stessa determinare ingiustificati esborsi a carico dell'erario

pubblico, derivanti da richieste di liquidazione conseguenti a sentenze intervenute successivamente alla sua adozione;

- nel caso di specie oggetto dell'annullamento è non già un provvedimento di *“autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”* ma, piuttosto, l'atto generale dal quale può discendere l'adozione di un provvedimento attributivo di vantaggi economici;
- conseguentemente all'annullamento per illegittimità in parte qua del Regolamento non è applicabile il limite temporale di diciotto mesi posto dalla fonte normativa quale termine massimo per l'adozione dell'atto di autotutela (termine, per contro, applicabile nel caso in cui si proceda all'annullamento su provvedimenti che già abbiano determinato l'esborso e, conseguentemente, abbiano consolidato posizioni di affidamento); in ogni caso, vi è senz'altro la ragionevolezza del termine per l'annullamento d'ufficio *in parte qua* del regolamento approvato con DDG Asp n. 2016/2012, limitatamente alla disposizione di cui all'art. 7 n. 2). Nella fattispecie, la Giurisprudenza del Consiglio di Stato è pressoché unanime nel ritenere che per autotutele esercitate dopo la L. n. 124/2015 in relazione a provvedimenti adottati in precedenza, il termine di 18 mesi è solo un parametro esegetico per valutare la ragionevolezza del termine (*Ex Plurimis Cons. St., VI, 19.1.2017 n. 250; Id., IV, 9.6.2017 n. 2789; Id., VI, 13.7.2017 n. 3462; Id., VI, 18.7.2017 n. 3524; Id., VI, 20.7.2017 n. 3586; Id., III, 28.7.2017 n. 3780*); a ciò si aggiunga che ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per la suddetta valutazione di ragionevolezza del termine, sempre secondo l'orientamento di Palazzo Spada, si ritiene che il termine debba decorrere dalla conoscenza dei vizi dell'atto e non dalla data della sua adozione;
- peraltro, in materia di autotutela rispetto ad atti che determinano illegittime corresponsioni di danaro è costante la giurisprudenza nel ritenere che la *“indebita erogazione determina un danno che non necessita di ulteriori specificazioni”*, poiché *“non vi sono deroghe al mantenimento di rapporti contra legem che determinino esborsi indebiti di denaro pubblico.”* (TAR per il Lazio 21 aprile 2016, n. 4613 e 22 aprile 2016, n. 4663). Cosicché *“Per l'annullamento in autotutela di un provvedimento, non si richiede una specifica e puntuale motivazione ove l'interesse all'attività di autotutela consista nell'evitare l'esborso di denaro pubblico”* (la sussistenza e prevalenza in re ipsa dell'interesse pubblico, quando vi sia indebita erogazione di benefici economici a danno delle finanze pubbliche, sono sancite da giurisprudenza costante; oltre Cons. Stato, sez. III, n. 6322/2014, citata dal TAR, si veda anche Cons. Stato: sez. VI n. 3254/2016, n. 5486/2015; sez. V, n. 5772/2012);
- l'annullamento d'ufficio, nel caso di che trattasi, non può che operare *ex tunc*;

RILEVATO che è necessario, allo stato, specificamente procedere all'esplicito e formale annullamento in autotutela della disposizione regolamentare di che trattasi ex art. 21-nonies del L. 241/1990 e ss.mm.ii;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL COMMISSARIO

Di annullare, con effetto ex tunc, l'art. 7, n. 2 del regolamento aziendale approvato con la D.D.G. n. 216 del 2 marzo 2012, in quanto in contrasto con l'art. 64 del CCNL Dirigenza SPTA del 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e procuratori, rubricato “*Onorari e compensi di natura professionale*” nonché con l'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 22.1.2018;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- ✓ Di annullare con effetto ex tunc, per i motivi di cui in premessa, l'art. 7, n. 2 del regolamento aziendale approvato con la D.D.G. n. 216 del 2 marzo 2012;
- ✓ Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale per la pubblicazione dell'atto deliberativo di che trattasi sul sito internet istituzionale;
- ✓ Di notificare il presente provvedimento deliberativo on-line agli Uffici indicati ed individuati in frontespizio;
- ✓ Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Leonilde Nobile

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.